



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 70 del 6 maggio 2015

PREC 204/14/S

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata dal Comune di Monte Sant'Angelo – Procedura aperta per l'affidamento di servizi cimiteriali - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 550.000,00 – S.A. Comune di Monte Sant'Angelo (FG)

Certificazioni e standard di qualità

La certificazione di gestione per la sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001 e la certificazione di Responsabilità Sociale SA 8000 Ed. 2008, attestanti il possesso di determinati standard di etica e di responsabilità aziendale, possono essere previste come requisiti di partecipazione dal bando di gara nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

I concorrenti che siano privi delle certificazioni richieste dal bando di gara possono dimostrare in altro modo di rispettare gli standard richiesti.

Art. 46, comma 1-bis, d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

Vista l'istanza del 30.04.2014 presentata dal Comune di Monte Sant'Angelo nell'ambito della procedura di appalto di servizi cimiteriali, con la quale è stato richiesto all'Autorità di esprimere parere in ordine alla legittimità della clausola del bando di gara che prevede tra i requisiti di partecipazione che i concorrenti siano in possesso di certificazioni non previste da specifica normativa quali la certificazione di gestione per la sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001 e la certificazione di Responsabilità Sociale SA 8000 Ed. 2008, oltre alla certificazione di gestione qualità ISO 9001:2008;

Visto l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota del 4.09.2014;

Viste le memorie delle parti;

Rilevato che sulle questioni sollevate può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Considerato che la stazione appaltante poteva richiedere le certificazioni contestate nell'esercizio della facoltà di prevedere requisiti speciali di partecipazione diversi da quelli previsti dal Codice e nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza rispetto all'oggetto dell'appalto (determinazione n. 1/2014);



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Considerato che l'art. 43, d.lgs. 163/2006 qualifica la certificazione in materia di garanzia della qualità come attestazione dell'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità, identificate a livello europeo e che definiscono i principi che l'imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione (parere di precontenzioso n. 97 del 19.05.2011) e che, pertanto, la certificazione di gestione per la sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001 e la certificazione di responsabilità sociale SA 8000 Ed. 2008 non rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma trattandosi di documenti che certificano il possesso di determinati standard di etica e di responsabilità aziendale;

Considerato che le stazioni appaltanti, anche nel mutato quadro normativo, fatto salvo quanto più oltre precisato in relazione agli appalti di lavori pubblici, individuano quali requisiti speciali di partecipazione devono possedere i candidati o i concorrenti, anche prevedendo requisiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal Codice, sempre che tali requisiti non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza (in tal senso: Determinazione n. 4/2012; si veda, tra gli altri, il parere di precontenzioso n. 52/2014);

Considerato che, tuttavia, ai sensi dell'art. 46, comma 1-*bis*, d.lgs. 163/2006, le predette certificazioni attestanti il possesso di determinati standard di qualità non potevano essere richieste a pena di esclusione e che come indicato dal Consiglio di Stato (sez. V) nella sentenza 12 novembre 2013, n. 5375 è necessario «riconoscere alle imprese partecipanti a gare d'appalto di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante, pena altrimenti, in primo luogo, l'introduzione di una causa amministrativa di esclusione in contrasto con una chiara disposizione di legge; ed inoltre la previsione di sanzioni espulsive sproporzionate rispetto alle esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, le quali devono esclusivamente poter confidare sull'effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale o – per venire al caso di specie – sul rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese»;

Ritenuto, quindi, che i concorrenti hanno facoltà di trasmettere alla stazione appaltante, ove non titolari delle certificazioni richieste, documentazione tesa a comprovare di essere sostanzialmente in linea con gli standard di etica e di responsabilità aziendali oggetto delle certificazioni richieste, come a titolo esemplificativo la trasmissione di un codice etico approvato dall'operatore economico così come la trasmissione alternativa dell'una o dell'altra certificazione che sostanzialmente sono tese ad accertare standard similari atti a offrire garanzie riguardo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori;

Ritenuta, inoltre, l'infondatezza delle contestazioni sollevate dalla società cooperativa San Giuseppe con memoria del 17.12.2014 in quanto i requisiti di fatturato globale di impresa e di fatturato specifico richiesti dal bando di gara non si ritengono sproporzionati né il bando di gara può valutarsi come nullo per mancato richiamo all'art. 41, comma 3, d.lgs. 163/2006 tenuto conto che la norma è applicabile a prescindere da un suo richiamo nella *lex specialis* di gara e, quindi, come indicato nella determinazione n. 4/2012, «in ogni caso, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare i requisiti richiesti , può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante»;

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la certificazione di gestione per la sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001 e la certificazione di Responsabilità Sociale SA 8000 Ed. 2008, attestanti il possesso di determinati standard di etica e di responsabilità aziendale, possono essere previste come requisiti di partecipazione dal bando di gara nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, fermo restando che i concorrenti privi delle predette certificazioni possono dimostrare alla stazione appaltante, in altro modo, di rispettare gli standard richiesti.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 maggio 2015

Il Segretario Maria Esposito